Il giorno 24.09.2026 alle ore 11:30, presso la sede dell'ASST di Crema, sita in Crema Largo Ugo Dossena 2, ha avuto luogo l'incontro tra

l'A.S.S.T. di Crema, rappresentata dalla delegazione Aziendale trattante

e

i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. vigente.

Al termine dell'incontro le parti convengono di sottoscrivere l'accordo relativo alla definizione dei criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 29, comma 1, lett. m) del CCNL Area Funzioni Locali 23/02/2026, risulta necessario definire i criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche.

Per il personale della Dirigenza Area Funzioni Locali – sezione dirigenti professionali, tecnici e amministrativi del SSN – cui sono corrisposti gli incentivi per funzioni tecniche di cui al presente Regolamento, nel medesimo anno di competenza si applicano le seguenti misure:

Riduzione della quota individuale spettante dalla componente del Fondo di cui all'art. 29 comma 1 lett. j del CCNL Area Funzioni Locali 23/02/2026 che la contrattazione collettiva integrativa aziendale destina a finalità perequative tra dirigenti (di seguito, per brevità, "Fondo di perequazione PTA"), riferita all'intera annualità di competenza in cui risultano maturati incentivi per funzioni tecniche ai sensi del presente accordo, pari all'importo dell'incentivo maturato, fino a concorrenza della quota perequativa PTA spettante. Qualora l'incentivo sia inferiore alla quota perequativa PTA, la riduzione è limitata all'importo dell'incentivo stesso; qualora l'incentivo sia superiore o uguale alla quota perequativa PTA, la quota perequativa non è corrisposta per l'intero.

L'esclusione dalla ripartizione dei fondi perequativi parziale o totale di cui al precedente paragrafo opera automaticamente nell'anno di competenza in cui l'incentivo per funzioni tecniche è maturato, indipendentemente dalla data di effettiva liquidazione. Le somme non attribuite per effetto dell'esclusione restano nel rispettivo Fondo e sono ridistribuite tra gli altri dirigenti aventi diritto secondo i criteri di riparto stabiliti in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale.

ID Roberto Dusi
07/10/2026 07:36:22 UTC+0200

Per tutto quanto ciò premesso le parti concordano di recepire quanto sopra nel presente accordo relativamente alla Dirigenza Area Funzioni Locali.

Le Parti si riservano, all'esito delle verifiche sull'applicazione del presente accordo — sia in sede di prima istanza che nelle successive fasi di attuazione — di procedere a eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti dei contenuti del presente accordo, nel rispetto delle prerogative negoziali reciprocamente riconosciute e delle vigenti disposizioni del CCNL e della contrattazione collettiva integrativa aziendale.

Le disposizioni del presente accordo diventeranno esecutivi dopo il positivo esito del controllo da parte del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 10, comma 6 del CCNL 2/11/2022 e degli artt. 40, comma 3sexies e 40-bis, comma I del d.lgs. n.165/2001.
Letto, confermato e sottoscritto.

La Delegazione Aziendale

Il Direttore Amministrativo: Giuseppe Ferrari	
Direttore SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane: Emanuele Dil Carelli	
Direttore DAPSS: Annamaria Bona	

La Delegazione Sindacale

FEDIRETS	PAOLA MARIA MENNI 28.09.2026 07:59:25 GMT+02:00
CISL FP	
UIL FP	
UNSCP	